

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 6 febbraio 2014 (con termine sino al giorno 11 febbraio 2014 per la produzione del bilancio 2012 da parte della ricorrente) nella causa n. _____ R.G. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La " _____ " ha depositato ricorso, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., teso ad ottenere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi effettuata nell'ottobre del 2013 dalla _____ per uno sconfinamento di € 14.310,37, affermando la illegittimità della condotta.

In particolare, la parte ricorrente ha affermato che mancavano i presupposti per la risoluzione del contratto di conto corrente con apertura di credito – ravvisando in ciò un comportamento violativo delle regole di buona fede e correttezza – e non vi era uno stato di incapacità patrimoniale tale da determinare il c.d. "stato di sofferenza".

L'Istituto bancario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando la non contestazione del debito maturato e rivendicando la sussistenza di uno stato di difficoltà patrimoniale non transeunte idoneo a determinare lo stato di sofferenza, presupposto per la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La segnalazione alla Centrale Rischi avviene da parte dell'Istituto di Credito sulla base di una valutazione di pericolo di solvibilità del debitore.

Pur essendo recessiva la tesi giurisprudenziale che ritiene necessario, quale presupposto per la segnalazione, un vero e proprio stato di insolvenza (cfr. Trib. Alessandria 20 ottobre 2000 in *Banca, borsa e tit. cred.*, II, 2001, 571 con nota di Giusti; Trib. Palermo 4 novembre 2002, in *Giur. merito*, 2003, 207; Tribunale di Napoli 22 ottobre 2002 in www.ilcaso.it), deve condividersi l'opinione di chi ritiene imprescindibile per la segnalazione - alla luce della finalità dell'istituto - un'opportuna valutazione di pericolo di incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte da parte del debitore (cfr. Trib. di Verona, 19 marzo 2013 arch. giur. *De Jure*; Trib. Roma, 5 agosto 1998, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1999, II, 453).

Non è sufficiente, in altri termini, un inadempimento, ma la Banca deve fondare la propria valutazione su oggettivi elementi (come evidenziato dalla circolare illustrativa di Bankitalia) che inducano a ritenere il cliente incapace di far fronte alla passività maturata.

Per tale ragione la giurisprudenza di merito ha ritenuto giustificata una causa di



risarcimento del danno promossa dal cliente che subisca un'ingiustificata segnalazione da parte dell'istituto bancario, finalizzata ad un'indiretta coartazione nell'adempimento di un'obbligazione contestata (cfr. Tribunale di Milano, 31 luglio 2001).

La tutela accordata al cliente, nell'ipotesi di illegittima segnalazione alla centrale rischi, è sia di natura risarcitoria, sia di natura cautelare-anticipatoria.

Secondo parte della giurisprudenza di merito il rimedio cautelare è previsto dagli artt. 10 e 5 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Trib. di Verona, 22 ottobre 2012 in www.ilcaso.it; Tribunale Salerno, 25 maggio 2012); secondo altri residua lo strumento di cui all'art. 700 c.p.c. (Tribunale di Verona, 19 marzo 2013 cit.; Tribunale di Arezzo 18 giugno 2013; Trib. Roma 13 dicembre 2011; Trib. Nuoro, 11 gennaio 2011).

Ritiene il Giudice condivisibile il secondo orientamento giurisprudenziale, sul rilievo che non si tratta di impugnare un atto amministrativo, quanto di contestare un'attività informativa indebitamente operata da un Istituto bancario, soggetto privato, in assenza dei presupposti.

Non si tratta, in altri termini, di una tutela del trattamento dei dati, quanto di un'attività di protezione patrimoniale del cliente, che ritiene ingiustificatamente di essere stato segnalato quale cliente "a rischio" di non solvibilità creditoria.

La tutela cautelare atipica inerisce, dunque, un dato ritenuto erroneo e solo indirettamente il suo trattamento.

Ciò premesso in rito, deve osservarsi come il ricorso paia fondato ad una valutazione sommaria.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, infatti, si rileva come l'istituto bancario – a prescindere dalla legittimità del recesso, in virtù di quanto previsto dal contratto – non abbia provato in alcun modo l'esistenza di una difficoltà economica della società tale da giustificare la segnalazione, rammentandosi come il mero inadempimento non sia *tout court* assimilabile alla incapacità sostanziale di fare fronte al debito giustificante la segnalazione alla Banca d'Italia in ottica di preservazione delle ragioni degli altri creditori.

Sotto tale profilo, la parte resistente, nell'atto di costituzione, ha asserito di aver desunto il presupposto *de quo*:

- a) dal persistente inadempimento, "*indice di una sua grave difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni*", con sconfinamenti in progressivo aumento;

- b) dal fatto che la segnalazione è stata effettuata oltre un anno dopo la richiesta di rientro, senza che alcuna somma fosse stata *medio tempore* corrisposta;
- c) dall'aggravamento della posizione debitoria anche nei confronti di altri istituti;
- d) dal mancato deposito del bilancio 2012.

Si deve osservare come gli indici evidenziati dalla parte resistente non paiano manifestare quella situazione di impotenza strutturale seria, tale da portare a sofferenza la posizione e a segnalare alla Centrale rischi.

Innanzitutto ciò deriva dalla esiguità della somma dovuta, somma che parametrata ai dati di bilanci – di seguito esaminati – non pare davvero rappresenti un ostacolo permanente alla soddisfazione del creditore.

La lettura del bilancio 2012 – depositato su istanza del Giudice – infatti evidenzia un attivo di € 167.870,00 a fronte di una perdita di esercizio di € 45.321,00; inoltre i debiti sociali esigibili entro l'esercizio successivo sono determinati in € 81.270,00 a fronte di € 213.134,00 dell'anno precedente; del pari la produzione ha generato redditi netti nel 2012 pari ad € 84.393,00 rispetto ad € 20.368,00 dell'anno precedente.

Riassumendo la lettura dei bilanci non evidenzia affatto una situazione di crisi di impresa o peggio di insolvenza e manifesta una capacità patrimoniale compatibile con la soddisfazione del credito di parte resistente.

Né può sottacersi che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente si evince:

- a) che l'impresa è attiva;
- b) non risultano protesti nei confronti della società e dell'amministratore;
- c) non risultano iscrizioni ipotecarie o istanze di fallimento.

Infine non può sottacersi come l'Istituto bancario non abbia promosso infruttuosamente alcuna azione esecutiva coattiva del credito.

Alla luce di tali considerazioni, valorizzato il tentativo bonario di programmare un rientro rateale del debito e la non contestazione dello stesso, non può che ritenersi insussistenti i presupposti per la segnalazione, evidenziandosi il *fumus* dell'azione dispiegata.

Quanto al *periculum in mora* si osserva come la segnalazione determini in sé un pericolo per l'imprenditore, il quale può vedersi applicate condizioni più gravose dagli altri istituti di credito, richieste di rientro immediato degli

affidamenti concessi, difficoltà nella erogazione di ulteriori mutui ed in generale una potenziale situazione di difficoltà nel ricorso al credito che costituisce statisticamente la "linfa" della attività commerciale (cfr. Trib. Palermo, 4 novembre 2002; in *Giur. di merito*, 2003, 207): trattandosi di pericolo non è necessaria l'epifania, diversamente traducendosi il pericolo in danno conclamato.

Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con applicazione del principio della soccombenza, precisandosi che la domanda rivolta all'autorità giudiziaria di ordinare all'istituto bancario di non effettuare ulteriori segnalazioni alla Banca d'Italia per un'eventuale sofferenza è del tutto inammissibile (presupponendo l'accertamento di un fatto eventuale e comunque futuro) e la richiesta cancellazione deve essere letta - *iura novit curia* - come revoca della segnalazione.

P.Q.M.

A) **ACCOGLIE** il ricorso proposto dalla ' ' e per l'effetto **ORDINA** al , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di comunicare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia la revoca della segnalazione a sofferenza effettuata nell'ottobre del 2013;

☐ B) **DICHIARA** la inammissibilità della ulteriore domanda di parte ricorrente;

C) **CONDANNA** il , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla , quantificate in € 233,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Rovigo, 13 febbraio 2014

IL GIUDICE

dott. Mauro Martinelli

